

comma dell'art. 5, alla lettera b del 4° comma dell'art. 6 e alla lettera a del 1° comma dell'art. 7. Ebbene, tali norme prevedono che le limitazioni ed i divieti per determinate categorie di utenti possano essere imposte con ordinanze motivate solo ed esclusivamente in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade. Il provvedimento de quo, in aperta violazione del principio di uguaglianza costituzionalmente garantito, opera un'inammissibile discriminazione all'interno degli utenti della circolazione stradale e viola un principio sancito dall'art. 185 del Codice della Strada. Il legislatore è intervenuto, per evitare gli annosi contenziosi tra camperisti e Pubblici Amministratori, con una ratio semplice e chiara, prima con la Legge n. 336/91 e poi, abrogandola, reinserendola in toto nel nuovo Codice della Strada del 1992. Una normativa chiara che trova il conforto anche da parte del Pretore di Venezia - Sezione Staccata di Portogruaro che, con sentenza n. 51/97 accoglie il ricorso del camperista e condanna il sindaco di Caorle al pagamento delle spese. Un provvedimento come quello in questione potrebbe essere ammesso, in astratto, soltanto per comprovate e motivate esigenze di circolazione stradale. La fattispecie in esame, invece, evidenzia una non congrua valutazione della situazione di fatto facente capo ad un'indimostrata attività istruttoria, comunque sommaria e non esauriente. Si vieta la circolazione alle autocaravan e lo si consente alle autovetture (con un massimo di 9 posti) quindi ad autoveicoli ad ampia dimensione: un'inspiegabile e contraddittoria discriminazione. **In parole povere, il sindaco ha emanato un'ordinanza che va a sostituire una norma dello Stato che disciplina proprio quel fenomeno.** Il Ministero Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale è intervenuto più volte (lettere prot. 2569 e prot. 5520 datate 4 luglio 1997) confermando che un sindaco non può vietare in maniera indiscriminata l'accesso e la sosta alle autocaravan poiché sia l'autovettura e sia l'autocaravan sono autoveicoli inseriti nell'art. 54 del Codice della Strada. **Il sindaco supera e viola l'art. 185 del Codice della Strada** allorché vieta la sosta alle autocaravan, consentendolo invece alle autovetture, perché non sussiste diversità in relazione alle esigenze della circolazione e/o alle caratteristiche strutturali delle strade tra i due autoveicoli. A confermare la corretta interpretazione del Codice della Strada, è intervenuto il legislatore, infatti, sul bimestrale inCAMPER n. 56/settembre-ottobre 1997 troviamo l'intervista rilasciata a Roma, 8 maggio 1997, dal Senatore Franco Fausti ("padre" della Legge n. 336/1991). In detta intervista, in particolare a pagina 8, il legislatore, con la sua "interpretazione autentica", chiarisce oltre ogni dubbio che limitazioni alla circolazione e sosta alle sole autocaravan non sono ammissibili perché il riservare un parcheggio alle sole autovetture, in assenza dei requisiti previsti all'art. 118 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, ha lo scopo di superare quanto previsto all'art. 185 del Codice della Strada.

Compito di tutti, rilanciare e sollecitare l'adozione di questi semplici provvedimenti, quale primo passo per un vivere civile.

Cordiali saluti. Pier Luigi Ciolli

> SI RIAPRE IL CONTENZIOSO

----- Original Message -----

From: comuneroccaraso

To: info@coordinamentocamperisti.it

Sent: Friday, January 10, 2003

Subject: Divieto di Transito e sosta

Il Sindaco del Comune di Roccaraso con Ordinanze nn. 1 e 2 del 05.01.2003 ha vietato il transito e la sosta in tutto il territorio comunale per i campers e roulotte per motivi igienico sanitari. Si prega di dare notizia a tutti i Vs. affiliati. Grazie.

Comando di P.M. di Roccaraso

39

>RISCONTRO

SPETT. COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Grazie per il vostro messaggio MA non possiamo diffondere una simile notizia in quanto l'ordinanze emesse da codesto Comune non sono attinenti alle autocaravan (camper) come la giurisprudenza ha da tempo sottolineato.

In ultimo anche il Giudice di Pace di Ancona, CON ORDINANZA N. 877/02 R.G. DEL 4 DICEMBRE 2002, RIBADISCE CHE: " l'ordinanza del Sindaco ... emessa al fine di garantire l'igiene del territorio **non può riferirsi che ai soli mezzi sprovvisti di autonomi servizi igienici** "camper" munito di servizi igienici funzionali, non viene ad intaccare minimamente l'igiene del territorio. Infatti, il "camper" è stato realizzato al fine di consentire un turismo itinerante con la garanzia del rispetto delle condizioni di igiene ..."

Cordialissimi saluti e buon lavoro

da Pier Luigi Ciolli

FELICISSIMO 2003

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

COORDINAMENTO CAMPERISTI

Per contattarci:

e.mail:info@coordinamentocamperisti.it

telefono: 328 8169174 - Telefax: 055 2346925

> ALTRO MESSAGGIO DA NOI REGISTRATO

15/01/03 Ivan Perriera scrive al Comune di Roccaraso

Spett.le Comune, essendo venuto a conoscenza della vostra delibera comunale "nn. 1 e 2 del 05.01.2003 con la quale il sindaco ha vietato il transito e la sosta in tutto il territorio comunale per i campers e roulotte per motivi igienico sanitari", ritenendo tale delibera del tutto priva di fondamento e illegittima sono a richiedervi, a nome

